



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
APS

REGOLAMENTO DELL'APS UNITRE SAN GILLIO

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di SAN GILLIO ne costituisce il prescritto complemento normativo e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione - Sede

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede APS UNITRE SAN GILLIO è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo all'interno dello stesso comune, non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dall'APS UNITRE SAN GILLIO e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione APS UNITRE SAN GILLIO comprensiva della quota di adesione all'Associazione Nazionale Unitre e della quota assicurativa
4. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
5. E possibile prevedere quote differenziate secondo i criteri stabiliti e approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata pari o superiore ai $\frac{3}{4}$ dei presenti.
6. Tutti gli Associati, per esercitare i loro diritti (attivi e passivi) ed esprimere il voto in Assemblea, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa ordinaria annuale
7. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati "dormienti"
8. . Due anni consecutivi, di mancato pagamento della quota associativa annuale, comportano la perdita della qualifica di Associato, e viene a cadere qualsiasi rapporto con l'Associazione.
9. Per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

Art. 3 – Associati

1. Si considerano Associati all' APS UNITRE SAN GILLIO:
 - a. Associati Fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione, sono associati a vita, non hanno diritto di voto.
 - b. Associati Onorari: vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Associati. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto pari o superiore ai 3/4 dei presenti. Gli associati onorari non hanno diritto di voto.
 - c. Associati Docenti: coloro che svolgono attività didattica in modo gratuito e continuativo a favore dell'Associazione;
 - d. Associati Ordinari, coloro che condividendo le finalità dell'Associazione, la sostengono con la propria partecipazione e sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale; hanno diritto di voto attivo e passivo
2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota associativa locale, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
3. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

Art. 4 - Assemblee degli Associati

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato ordinario. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati ordinari.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi sociali.
4. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
6. L'Assemblea elegge, con votazione segreta, scegliendo tra gli Associati ordinari, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo quando previsto.

Art. 5 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi sociali, - o in caso di Assemblea straordinaria viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, dormienti esclusi, con compiti di:
 - a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;

- f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 6 – Organi e cariche

1. Sono Organi dell'APS UNITRE SAN GILLIO:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. L'Organo di controllo
2. Sono Cariche dell'Associazione:
 - a. Il Presidente
 - b. Il/i Vicepresidente/i o Presidente Vicario
 - c. Il Direttore dei Corsi
 - d. Il Segretario
 - e. Il Tesoriere
 - f. I Rappresentanti Associati (n1)
 - g. I Rappresentanti Docenti (n1)
 - h. I Consiglieri

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea tra gli Associati ordinari in regola con la quota sociale di pertinenza, ed ha durata triennale. I suoi componenti, sempre rinnovabili decadono oltre che a scadenza di mandato, quando viene a mancare la condizione di Associato ordinario all'Unitre.
2. Sarà composto da un minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di 12 (dodici)
3. I consiglieri eleggono al proprio interno il Presidente e le cariche associative
4. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
5. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore della Didattica può avvalersi della collaborazione, anche di due Direttori per Corsi e Laboratori,
6. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno
7. Alla fine del proprio mandato ha il compito di deliberare il numero di consiglieri del nuovo Direttivo entrante.

Art. 8 – Revisori dei conti (organo di controllo)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri; viene eletto dall'Assemblea degli Associati, anche al di fuori dei propri componenti.
2. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
3. I componenti l'Organo di controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento e di voto

Art. 9 – Accademia di Umanità

1. In linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica dell'Associazione. Allo scopo si possono costituire Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell'Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l'assistenza sociale, ecc.

Art.10 – Norme didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere un ciclo di incontri anche con Docenti diversi in presenza e/o online.
2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4. Per la partecipazione a laboratori, ad attività ludico-motorie ed attività esterne, il Consiglio Direttivo può determinare una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota associativa annuale a copertura delle specifiche spese per l'acquisto di: materiali di consumo, attrezzature, testi, biglietti di ingresso, consumazioni e servizi forniti da guide patentate o autorizzate. Personale esperto esterno all'associazione

Art. 11 – Docenti

1. La Associazione per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni qualificati o accreditati. Per ragioni organizzative e qualora sia necessaria la presenza di specifiche ed autorevoli professionalità altrimenti non reperibili tra i docenti associati o volontari, il Consiglio Direttivo può autorizzare la corresponsione di adeguato compenso.

Art. 12 – Assistenti

1. Qualunque Associato dell'Associazione può fare l'Assistente ad un corso.
La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra Associati, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.

ART 13 – VOLONTARI E ATTIVITA DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari possono essere anche Associati
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi
4. La presenza di volontari, che operano a favore dell'Associazione, deve essere riportata nel Registro dei Volontari.

Art. 14– Autonomia delle Sedi locali

1. Il versamento della quota Associativa all'APS UNITRE SAN GILLIO dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della Sede.

ART 15 – RIMBORSI SPESA

1. Non sono ammissibili i rimborsi spesa:
 - a. Forfettari non autorizzati dal Consiglio Direttivo
 - b. Documentati non rientranti nell'assegnazione a budget (dal Consiglio Direttivo)
 - c. Documentati non preventivamente autorizzati (in via ordinaria dal Consiglio Direttivo)
2. Sono ammissibili i rimborsi spesa documentabili da sostenersi in emergenza, con autorizzazione congiunta del Presidente e del Tesoriere, dopo la verifica della congruenza economica- finanziaria e contabile di quest'ultimo.

Rimborsi spesa ammissibili	Documentazione	Autorizzazione	Autorizzante
Forfettario importo ≤ 150 mensili	Autocertificazione	A posteriori	Consiglio Direttivo
Documentati	Pezze giustificative	Preventiva a Budget	Consiglio Direttivo
In emergenza	Pezze giustificative	Contestuale	Presidente/Tesoriere